

[redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Milano
Sezione 01 1^ SEZIONE**

Il Giudice di Pace di Milano Dott. SERGIO GALLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [redacted] 2022 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: [redacted]

rappr. e dif. dall'Avv. [redacted]

rappr. e dif. dall'Avv. [redacted]

E

Controparte: TIM SPA [redacted]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con l'atto di citazione suindicato, parte attrice ha convenuto in giudizio Tim spa e ne ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da contenersi nell'importo di € 400,00, oltre allo storno delle fatture emesse

Esponava l'attore:

- che l'attore ha in essere un contratto di cui all'utenza [redacted] in carico dell'operatore convenuto per la fornitura di servizi di telefonia fissa;
- che da oltre 2 anni riceve l'addebito mensile di € 14,99 sulla propria carta di credito in favore del convenuto in assenza di qualunque servizio o



prestazione richiesta e/o erogata; inoltre gli vengono addebitate in fattura un importo rateale mensile di € 8,00 per uno smartphone mai richiesto, né ricevuto, il tutto ad oggi per complessivi € 440,77;

- che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami inoltrati alla convenuta.

Non si costituiva la convenuta, e questo giudice ne dichiarava la contumacia.

All'udienza del 29.5.2023 la parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte; quindi la causa, veniva discussa e trattenuta in decisione.

Nel caso de quo l'odierna attrice lamenta che Tim spa, con la quale l'attore ha un contratto in essere all'utenza al numero [REDACTED] non ha fornito alcun servizio o prestazione richiesta e/o erogata addebitando un importo mensile di € 14,99 sulla carta di credito dell'esponente oltre ad € 8,00 per uno smartphone mai richiesto né ricevuto. Il tutto per complessivi € 440,77.

L'attore nel giudizio de quo svolge un'azione di accertamento negativo.

Chiede infatti di accertare che la parte convenuta non ha fornito alcun servizio per il quale veniva pagato un corrispettivo.

L'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure costretto per effetto di atti di esercizio del diritto. L'attore in accertamento negativo non fa valere un diritto in giudizio così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. E' invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto



l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. E' invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

Secondo parte attrice TIM non avrebbe adempiuto a quanto pattuito. La scelta della convenuta di restare contumace nel presente giudizio non consente a questo giudice di accertare un esatto adempimento delle proprie obbligazioni che giustifichi il pagamento di un corrispettivo da parte dell'attore.

Per quanto esposto TIM spa va condannata a restituire all'attore l'importo di Euro 440,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Peraltro nel caso de quo non è ravvisabile un danno patito dall'attore ai sensi dell'art. 1223 c.c. il quale dispone che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Per tali ragioni si rigetta la domanda attorea relativamente alla corresponsione delle penali contrattuali pro die e degli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi TIM.

Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese liquidate assorbono l'attività di assistenza nella fase di conciliazione.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

[REDACTED],
nei confronti di

TIM SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Il Giudice di Pace di Milano , definitivamente pronunciando, così provvede:

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, posto in essere dalla convenuta, condanna TIM spa al rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione :



- per l'effetto condanna TIM spa al rimborso a favore dell'attore della somma complessiva di Euro 440,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- rigetta le altre domande e istanze svolte dall'attore;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese legali che liquida in [REDACTED] per spese, [REDACTED] per competenze, [REDACTED] spese generali 15%, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, lì 10-9-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. SERGIO GALLO

